



**PARERE MOTIVATO**

**n. 40 del 10 Marzo 2014**

(O.d.g. 3 del 10 Marzo 2014)

**OGGETTO:** Comune di Cavaion Veronese (VR)  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Cavaion Veronese ha approvato con DGC n. 118 del 18.11.10 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee. Come dalla documentazione presentata il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive



modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

Con DCC n. 20 del 6.03.13, il comune adotta il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.

L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano è stato affisso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, pubblicato nel BURV n.52 del 21.06.13, nel sito Web e nei quotidiani "La Repubblica" e "L'Arena" del 21.06.13.

Come emerge dalla dichiarazione Responsabile Comunale del Procedimento comunale, al comune sono pervenute complessivamente n. 4 osservazioni.

**DATO ATTO** che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 23 del 6 giugno 2011, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegata al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Cavaion Veronese.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 5360 del 14.06.2013;
- prot. n. 5455 del 18.06.2013;
- prot. n. 5427 del 18.06.2013;
- prot. n. 8681 del 04.10.2013.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica pratica n. 246/2013 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale dell'Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInca-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 7 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 26.02.2014 predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-NuVV) e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura.

**VISTA** Il Comune con nota n. 8681/13 del 04.10.2013, acquisita al prot. reg. al n. 425046 del 07.10.2013, ha fatto pervenire una dichiarazione del responsabile tecnico comunale con la quale evidenzia che successivamente alla data di adozione del Piano di assetto del territorio del Comune di Cavaion Veronese, avvenuta il 06/06/2013 con Delibera di Consiglio n° 20 sono pervenute complessivamente 26 osservazioni, delle quali 19 sono state respinte o parzialmente respinte, 7 sono state accolte integralmente e 4 parzialmente dal progettista del Piano, dall'amministrazione comunale e dal Valutatore. Le osservazioni che sono risultate di interesse e/o attinenza ambientale sono 4 (n. 5, 7, 8, 13) e sono state tutte prese in considerazione e valutate dal Valutatore. Le stesse, in ogni caso, sono tali da non alterare gli esiti del Rapporto ambientale.

**VALUTATE** le osservazioni se ne riporta la sintesi:



OSS. N.	RICHIEDENTE	PROT. DATA	LOCALIZZAZIONE ATO - CONTENUTO	PARERE DEL VALUTATORE	PARERE V.A.S
5	Cavazzana Roberta, Miotto Aldo, Battistoni Bruno, Barbato Michaela, Graziani Giorgio, Guerra Giulietto, Chiessi Lorena, Costi Viviano, Mantovani Patrizio, D'Ambrosio Ersilia, Palmas Giovanni, Sacchetto Alberto, Dall'Oglio Giovanna, Puttini Vittorio, Pavoni Rita, Spada Orfeo, Lugoboni Giovanni, Giaroli Gisella, De Mori Mauro, Balestrini Gianantonio, Gardini Stellio	Prot. 7004 del 08.08.2013	Localizzazione ATO 3 – Piana Centrale Contenuto: I cittadini e residenti nel Condominio Il Torcolo, sito in loc. Torcolo, espongono quanto in sintesi sottoriportato: - il P.A.T. prevede, su terreni confinanti con il condominio Torcolo, di proprietà Mascanzoni, un "nuovo insediamento di attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti provenienti dal settore agricolo" e "una/due abitazioni residenziali in funzione della attività lavorativa connesse", una sorta di vestito fatto su misura per il fortunato, privilegiato di turno; - viene ricordata la memoria illustrativa inviata in data 10 settembre 2012 in Comune, Provincia e Regione, in cui si denuncia la storia, i protagonisti e i retroscena di questa vicenda; - la sospensione di ogni iniziativa in tal senso dopo la presentazione di un primo progetto di circa 7.000 mc poi bocciato e il successivo ripensamento complessivo che avrebbe comportato lo spostamento dell'attività produttiva di lavorazione carni in una idonea zona industriale/artigianale consentendo comunque alla proprietà Mascanzoni la realizzazione della casa di abitazione per i figli; - il progetto sopracitato che rientra dalla "finestra del P.A.T." favorendo nuovamente l'insediamento dell'attività di uno storico commerciante del paese; - una critica sull'insediamento di una tale attività di lavorazione carni, inquinante e generatrice di traffico, inserita in una zona di particolare pregio paesaggistico e turistico, circondata da terreni agricoli favorendo, con l'individuazione di un ambito nel P.A.T., a est della strada per Calmasino, la proprietà Mascanzoni. Alla luce di tutto ciò, i residenti del condominio Torcolo, si AUSPICANO che l'Amministrazione Comunale, oltre a rivalutare il caso specifico sopra descritto, ripensi in generale anche a tutta la pianificazione urbanistica del territorio, considerando in primis la vocazione turistica e paesaggistica.	In riferimento all'osservazione presentata e ad ulteriore precisazione del P.A.T. adottato, onde evitare l'insediamento di attività non compatibili, nelle N.T. del P.A.T., tra gli obiettivi locali dell'A.T.O. 3 – Piana Centrale, viene specificato che "nell'ambito d'intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione delle strutture esistenti", sito sulla strada per Calmasino, in prossimità di loc. Torcolo, è "...fatta esclusione di attività di lavorazione carne", come da modifica individuata nell'elaborato "Allegato A".  ACCOLTA  <i>Parere del Valutatore: l'integrazione normativa che individua le attività da escludere, garantendo la salubrità della zona sia in termini viabilistici che di potenziali odore, consente il mantenimento e la coerenza con le valutazioni e gli esiti del rapporto ambientale. Tale contributo non altera gli esiti del Rapporto Ambientale</i>	Si prende atto del parere del Valutatore
	Avv. Riccardo Ruffo	Prot. 7173 del 13.08.2013	Localizzazione ATO 3 – Piana Centrale Contenuto: in nome e per conto del condominio "Torcolo" (di cui all'oss. n. 5) l'osservazione rileva che: - in prossimità dei confini di proprietà del condominio stesso è prevista la possibilità di utilizzare l'area agricola per attività agro-industriale in spregio a principi e regole dell'urbanistica e in contrasto con regole di opportunità; - tale area, di recente acquistata dalla ditta Mascanzoni Maurizio Pierino, è priva di qualsiasi fabbricato e sulla stessa, la nuova proprietà, ha richiesto al Comune di poter realizzare un laboratorio macellazione, lavorazione carne e spaccio al cui progetto i proprietari	In riferimento al punto 1) dell'osservazione si esprimere parere di non accogliibilità in quanto il contenuto contrasta con gli obiettivi e definizioni del P.A.T. adottato. <b>RESPINTA</b>  <i>Parere del Valutatore: nessuna considerazione, il contributo non altera gli esiti del Rapporto Ambientale</i>  In riferimento al punto 2) dell'osservazione presentata e ad ulteriore precisazione del P.A.T. adottato, onde evitare l'insediamento di attività non compatibili, nelle N.T. del P.A.T., tra gli obiettivi locali dell'A.T.O. 3 – Piana Centrale,	Si prende atto del parere del Valutatore



<p>7</p>	<p>del condominio Torcolo hanno formalizzato più volte ed in più sedi opposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ contrariamente ai principi esposti nel Documento Preliminare;</li> <li>- "limitare al minimo il consumo di risorse non rinnovabili tra cui il suolo";</li> <li>- "mantenere la qualità dell'area, dell'acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il benessere dell'uomo, nonché la vita animale e vegetale";</li> <li>- consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione";</li> </ul> <p>il P.A.T. prevede il consumo di 5.000 mq di suolo sull'area sopra indicata assolutamente vergine e mai utilizzata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sempre nel Documento Preliminare e poi nelle N.T. del P.A.T. adottato sono previsti interventi di riqualificazione ambientale con recupero e riconversione volumetrica delle opere incongrue (es. strutture per capannoni avicoli), a funzioni residenziali e/o urbane, subordinati ad accordi pubblico/privato, nel rispetto di criteri adottati dall'Amministrazione Comunale (riconversione delle strutture produttive fino ad un massimo del 50% del volume esistente e per gli allevamenti fino ad un massimo del 35% senza ulteriore consumo del suolo);</li> <li>▪ tra gli ambiti assoggettati alla riqualificazione urbanistica e riconversione funzionale delle strutture esistenti il P.A.T. adottato prevede anche in loc. Torcolo un ambito territoriale sul presupposto dell'esistenza di capannoni avicoli da riconvertire che sono però posti a ovest della strada provinciale Cavaion-Calmasino a un livello altimetrico inferiore;</li> <li>▪ in tale ambito, con riferimento all'area posta a est della suddetta strada e quindi in confine con il condominio Torcolo, appare del tutto estranea la previsione che "Sempre in tale ambito (nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti per l'A. T. O. 3), oltre a eventuali ampliamenti per riorganizzazione funzionale delle strutture esistenti per la promozione e vendita di prodotti agricoli tipici locali, è ammesso l'insediamento di attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti provenienti dal settore agricolo". Tale previsione viene posta in relazione alle domande presentate dalla ditta Mascanzoni per la lavorazione e commercializzazione di carne, attività assolutamente incongrua rispetto alla situazione reale dei luoghi e in contrasto con le indicazioni fornite nel Documento Preliminare del P.A.T.;</li> <li>▪ le attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti provenienti genericamente dal settore agricolo non possono essere collocate né in ambito agricolo né in quello turistico o residenziale, ma in specifiche zone a ciò destinate; inoltre, se realizzate con la destinazione affine alla professione del proprietario costituiscono attività ex lege insalubre e come tale non collocabile in ambito residenziale ma da posizionare necessariamente in zona industriale-produttiva.</li> <li>▪ mentre il P.A.T. deve rispettare le attività esistenti (cantine) non è</li> </ul>	<p>viene specificato che "nell'ambito d'intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione delle strutture esistenti", sito sulla strada per Calmasino, in prossimità di loc. Torcolo, è "...fatta esclusione di attività di lavorazione carne", come da modifica individuata nell'elaborato "Allegato A".</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Parere del Valutatore: <i>l'integrazione normativa che individua le attività da escludere, garantendo la salubrità della zona sia in termini viabilistici che di potenziali odore, consente il mantenimento e la coerenza con le valutazioni e gli esiti del rapporto ambientale. Tale contributo non altera gli esiti del Rapporto Ambientale</i></p>
----------	---	--



			<p>legittima invece la previsione di nuove strutture produttive in un ambito urbanistico destinato a funzioni residenziali e turistiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la previsione di un futuro complesso agro-industriale, quale quello progettato in passato dal Mascanzoni, appare in contrasto con tutte le direttive che l'Amministrazione si è posta riguardo gli obiettivi previsti dal Piano esplicitati e presi in considerazione nella Relazione Sintetica, nella Relazione di Progetto e nella V.A.S.;</li> <li>▪ appare illogica l'individuazione dell'ambito del Sorsei-Torcolo che viene esteso senza alcuna ragione logica o apparente, a est della strada Cavaion-Calmasio in quanto non vi è tra le due aree alcuna connessione; quella di inserire anche l'area ad est nell'ambito di intervento appare una scelta urbanistica errata ed illegittima;</li> <li>▪ esistono nell'area invariants (siepi e filari), fragilità idrauliche e carenze infrastrutturali che sconsigliano l'insediamento di nuove strutture produttive soprattutto se non legate alla produzione locale e quindi con caratteristiche più industriali che agricole;</li> </ul> <p>per tanto, per tali ragioni, l'osservazione CHIEDE che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nella proposta di P.A.T., in relazione all'ambito sopraindividuato, sia negli elaborati grafici, sia nella parte normativa, sia nel Rapporto Ambientale, venga eliminata la previsione con riguardo "sulla strada per Calmasino, in prossimità di loc. Torcolo", di "un ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione funzionale delle strutture esistenti", e ne venga ridotto l'ambito all'area posta a ovest della strada per Calmasino;</li> <li>2) nelle N.T. del P.A.T. - A.T.O. 3 - Piana Centrale al capitolo: <i>IN PARTICOLARE IL P.A.T. NELLA CARTA DELLA TRASFORMABILITA' INDIVIDUA:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>... sulla strada per Calmasino, in prossimità di loc. Torcolo, "un ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione delle strutture esistenti al cui interno sono presenti "Opere incongrue/Elementi di degrado" di capannoni avicoli ... ecc. ecc. venga eliminata la previsione "è ammesso l'insediamento di attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti provenienti dal settore agricolo" e parimenti venga eliminata la possibilità di realizzare due abitazioni residenziali.</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--	--



8	Movimento 5 Stelle: Luca Mantovani, Gianni Benciolini, Denis Zenti	Prot. 7220 del 19.08.2013	<p>Localizzazione ATO 3 – Piana Centrale</p> <p>Contenuto: premettendo che il P.A.T.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede su un terreno agricolo di proprietà Mascanzoni "un nuovo insediamento di attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti provenienti dal settore agricolo" con possibilità di realizzare anche una/due abitazioni residenziali in funzione delle attività lavorative ammesse;</li> <li>- prevede a ovest della strada provinciale Cavaion-Caimasino l'eliminazione dei capannoni avicoli esistenti, mentre ad est della stessa, su un terreno collinare circondato solo da viti e olivi, dove insiste la proprietà Mascanzoni, un insediamento industriale/artigianale del tipo sopra descritto, con annessa abitazione;</li> </ul> <p>considerando e ritenendo inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area in questione è di pregio paesaggistico e naturale;</li> <li>- anziché in territorio agricolo, tale attività di lavorazioni carni potrebbe insediarsi in più idonea zona industriale/artigianale del paese;</li> <li>- tale attività di lavorazioni carni verrebbe a creare inquinamento per rumori, odori, liquami, sangue e prodotti di scarto di lavorazione, mosche, traffico anche pesante in una strada larga meno di 6 mt. e priva di marciapiedi, a confine con una residenza di 24 abitazioni (condominio Torcolo);</li> </ul> <p>visto anche la recentissima proposta di legge Regionale "Anti Cemento", contenente disposizioni urgenti per il contenimento del consumo del suolo agricolo, la rigenerazione urbana ed il miglioramento della qualità insediativa;</p> <p>l'osservazione CHIEDE lo stralcio di tale intervento perché andrebbe a deturpare ingiustificatamente ed irreversibilmente il territorio circostante.</p>	<p>In riferimento all'osservazione presentata e ad ulteriore precisazione del P.A.T. adottato, onde evitare l'insediamento di attività non compatibili, nelle N.T. del P.A.T., tra gli obiettivi locali dell'A.T.O. 3 – Piana Centrale, viene specificato che "nell'ambito d'intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione delle strutture esistenti", sito sulla strada per Caimasino, in prossimità di loc. Torcolo, è "...fatta esclusione di attività di lavorazione carne", come da modifica individuata nell'elaborato "Allegato A".</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Parere del Valutatore: <i>Integrazione normativa che individua le attività da escludere, garantendo la salubrità della zona sia in termini viabilistici che di potenziali odore, consente il mantenimento e la coerenza con le valutazioni e gli esiti del rapporto ambientale. Tale contributo non altera gli esiti del Rapporto Ambientale</i></p>	Si prende atto del parere del Valutatore
---	---	---------------------------------	--	---	--



13	Gruppo consigliare minoranza Lista Civica "Progetto Paese"	<p>Localizzazione Intero Territorio</p> <p>Contenuto: l'osservazione esprime considerazioni non condivisibili riguardo la documentazione che accompagna il P. A. T.:</p> <p>CALCOLO S.A.U.</p> <p>Non si concorda con il calcolo della S.A.U., la quantità di superficie agricola trasformabile prevista nel P. A. T. e il suo ulteriore incremento del 10% ammesso per legge.</p> <p>TAVOLA DELLE INVARIANTI – NORME TECNICHE</p> <p>Nel richiedere un approfondimento di alcune norme tecniche si fa presente che il P. A. T. avrebbe dovuto contenere anche una serie di elenchi dettagliati con documentazione fotografica di tutte le rilevanze storico-artistiche e monumentali, corti agricole, con visuali, presenti sul territorio per cercare un quadro più completo possibile.</p> <p>Inoltre, oltre ad evidenziare le potenzialità del territorio andavano analizzate anche le criticità che lo caratterizzavano per cercare di ridurle (es. questione elettrodotti a Sega, situazione viabilistica generale, rete percorsi ciclo-pedonali).</p> <p>Pertanto, l'osservazione CHIEDE che il P. A. T. venga integrato con una ricca e completa documentazione fotografica, che vengano inserite le considerazioni sulle invarianti di natura storico-artistica-paesaggistica e di conseguenza vengano aggiornate anche le rispettive cartografie.</p>	<p>In merito al contenuto dell'osservazione, rilevandone il suo carattere di critica generica al P. A. T. adottato si fa presente che gli aspetti richiesti di affinamento per le rilevanze storico-artistiche e monumentali, corti agricole, con visuali, presenti nel territorio, rientrano nella fase del successivo P.I. Pertanto l'osservazione viene RESPINTA</p> <p><i>Parere del Valutatore: in sede di istruttoria, nell'ambito della procedura VAS, la Commissione regionale VAS, con verbale del 09-09-2013, chiede al punto 6 un aggiornamento del calcolo della SAU, che in seguito alla verifica con l'aggiornamento fabbricati al 31-12-2012 è risultata modificata a 111.197 mq (comprensivo del 10%) mentre nel PAT adottato tale superficie era pari a 113.223 mq. Tale modifica, che ovviamente risulta essere maggiormente cautelativa, non altera la valutazione e gli esiti del Rapporto Ambientale</i></p>	<p>Si prende atto del parere del Valutatore</p>
----	--	---	---	---



**CONSIDERATO** che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- Il Comune per quanto riguarda il monitoraggio ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione, risulta necessario integrarli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano.
- Le previsioni di trasformazione di cui all'art. 9.4, art. 9.5 e art. 11.4 non essendo state opportunamente valutate dovranno essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità.
- Gli articoli 10.12 e 11.7 dovranno essere opportunamente aggiornati.
- In merito alla valutazione d'incidenza verificato che non si è proceduto ad individuare e ad analizzare le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alla fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, si segnala che, non si è provveduto, nell'integrazione atti esaminata, a dare completa ed esaustiva risposta a quanto richiesto con nota prot. reg. n. 328066 del 01/08/2013. Si segnala che, all'interno dell'integrazione atti esaminata, sono presenti refusi ed imprecisioni grafiche, come a pagina 38 si segnala che, relativamente alle prescrizioni proposte nel paragrafo 1.3.10 Prescrizioni suggerite dalla presente relazione di Screening, a pagina 89 dell'integrazione atti esaminata, le medesime risultano non conformi alla normativa vigente (D.P.R. 357/97, Art. 5).
- Relativamente alle Norme Tecniche del P.A.T., i seguenti articoli risultano non completamente conformi alla normativa vigente (D.P.R. 357/97, Art. 5):
  - Art. 6.8 Rete natura 2000 – Sito di interesse comunitario (Fiume Adige);
  - Art. 6.8.1 valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest - it3210043);
  - art. 9.13 rete ecologica;
  - art. 9.15 aree di connessione naturalistica;
- Si segnala che, sono state rilevate diverse incongruenze tra habitat (3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion) e specie (Gallinula chloropus, Anas platyrhynchos, Salmo marmoratus) identificati come non vulnerabili e la successiva valutazione sulla significatività delle incidenze relativamente ai medesimi habitat e specie. Si segnala inoltre che, nella "Dichiarazione firmata dal professionista", di cui a pagina 96 dell'integrazione atti esaminata, si fa erroneamente e nuovamente riferimento alla Direttiva 92/42/CEE "Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi" e non alla corretta Direttiva 92/43/CEE, "Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";





**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cavaion Veronese (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI**

**PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. Il monitoraggio di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione dovrà essere integrato al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano, integrando il Piano di Monitoraggio già presente nelle NTA con nuovi indicatori in seguito elencati. I nuovi indicatori saranno necessari per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di recupero e/o riqualificazione

	INDICATORI	u. m.	FONTE dei dati per la costruzione dell'indicatore	Note/periodicità monitoraggio
BIOVERSITA	Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	mq ed ubicazione	comune	annuale
	Funzionalità dei corridoi ecologici		comune	annuale
	Aree dedicate alla rete ecologica	Mq	Comune	annuale
ACQUE	Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale	varie	Vari (ARPAV, Provincia, etc.)	Ad ogni disponibilità dei dati
	Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n - localizzazione caratteristiche	Comune - ASL - ARPAV	annuale
RUMORE	Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	comune	annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	annuale
	Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune - Provincia - ARPAV	annuale



	INDICATORI	u. m.	FONTE dei dati per la costruzione dell'indicatore	Note/periodicità monitoraggio
ELETTO- MAGNETISMO	Sorgenti di inquinamento elettromagnetico e elementi vulnerabili posti in prossimità degli stessi (abitazioni, scuole, etc.)	n, caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	annuale
INQUINAMEN- TO LUMINOSO	Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
	Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
POPOLAZIONE	Residenti	n	Comune	annuale
	Alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	annuale
	Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, mc	Comune	annuale
	Superficie urbanizzata	mq	Comune	annuale
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	annuale
	Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Comune	annuale
	Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
TRASPORTO E MOBILITÀ	Parco veicolare circolante	n° di veicoli per categoria	Autoritratto ACI	biennale
	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	comune - polizia stradale	biennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	comune	biennale
ENERGIA	Consumi gas metano	mc/ab/anno	ente gestore	annuale
	Consumi energia elettrica	kWh/ab/anno	ente gestore	annuale
	Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n ubicazione tipologia kW/anno	comune - gestori	mensile/annuale
	% Raccolta differenziata	t/anno	ente gestore	annuale

3. In riferimento alle previsioni di trasformazione di cui agli art. 9.4 "Ambiti di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale e alla riqualificazione e riconversione funzionale delle strutture esistenti, aree di riqualificazione e riconversione, interventi di riqualificazione e riconversione" – Art. 9.5 "Opere incongrue / elementi di degrado" – Art. 11.4 "Allevamenti" va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 03.10.2013.

4. Il testo dell'art.11.7, viste le integrazioni fornite, dovrà essere sostituito con quello in seguito riportato:

*Il P.A.T. determina, per il Comune, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.*

1) *Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente \*: 7,6506.*

2) *Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 12,844 kmq.*

3) *Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 59,57% > 45,4%*

4) *Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 – DGR n.3956 del 11.12.2007= 131,55 ha*

5) *S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 9,5% della superficie boscata comunale*



6)  $S.A.U. \text{ massima} = 7.650.646 \text{ mq} + 124.972 \text{ mq} = 7.775.618 \text{ mq}$

7)  $\text{Superficie massima S.A.U. trasformabile nel decennio} = 7,776 \text{ kmq} \times 1,30\% = 101.083 \text{ mq}$ .

*Disposizioni generali*

*La quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata (101.083 mq) subirà un incremento massimo del 10% pari a  $101.083 \text{ mq} + 10.108 \text{ mq} = 111.191 \text{ mq}$*

*Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la definizione della Zona agricola massima trasformabile potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.*

*\* rilevata da foto aeree 2006 e aggiornamento CTR 31/12/2012*

5. Il testo dell'articolo 10.12, viste le integrazioni fornite, dovrà essere sostituito con quello in seguito riportato:

*Il P.A.T. prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano sull'ambiente sia opere di compensazione per gli effetti indiretti causati da interventi non direttamente connessi alle azioni del Piano.*

*Mitigazione idraulica (...)*

*Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima*

*Al fine di mitigare l'effetto dell'urbanizzazione e rendere meno evidente il limite fra il contesto urbano e il sistema ambientale circostante nei diversi nuclei urbani il Comune adotta un "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" che riporti una serie di norme per l'attuazione dei seguenti interventi: (...)*

*Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti (...)*

*Mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa (...)*

*Il Comune integrerà il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna prevedendo anche ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo; anche i privati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE n. 17 del 07 agosto 2009. Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso (...)*

*Il Comune in attuazione alla norma di settore predispose il Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica.*

6. In riferimento alla valutazione di incidenza:

- il titolo dell'art. 6.8 rete natura 2000 – sito di interesse comunitario (Fiume Adige), venga riformulato come segue: art. 6.8 rete natura 2000 – sito di interesse comunitario (S.I.C. IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest);
- relativamente all' art. 6.8 rete natura 2000 – sito di interesse comunitario (S.I.C. IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest), venga stralciato il secondo capoverso;
- relativamente all'art. 6.8 rete natura 2000 – sito di interesse comunitario (S.I.C. IT3210043 - fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest), venga stralciato l'ultimo capoverso;
- il titolo dell'art. 6.8.1 - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest - IT3210043), venga riformulato come segue: art. 6.8.1 - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest);
- venga riformulato come segue il primo comma dell'art. 6.8.1. - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. IT3210043 - fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest), nella parte relativa alle prescrizioni: "piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del piano di assetto del territorio del Comune di Cavaion Veronese (VR), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii.";
- vengano stralciati il secondo e il terzo comma dell'art. 6.8.1. - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. IT3210043 - fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest), nella parte relativa alle prescrizioni;



- venga riformulato come segue il quarto comma dell'art. 6.8.1. - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. IT3210043 - fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest), nella parte relativa alle prescrizioni: "dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti";
- venga riformulato e sostituito come segue l'art. 6.8.1. - valutazione di incidenza dell'attuazione del P.A.T. sui siti natura 2000 (S.I.C. IT3210043 - fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona ovest), nella parte relativa alle direttive: "nella formazione dei P.I. si dovrà prevedere ad integrare e normare gli interventi di miglioramento della qualità ambientale finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, anche aggiornando, censendo e schedando opere incongrue o elementi di degrado";
- venga riformulato come segue il comma A) core area (area nucleo) dell'art. 9.13 – rete ecologica: "costituisce l'ossatura della rete stessa con finalità di collegamento extracomunale; si tratta di unità che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 2009/147/ce e 92/43/cee e dalle aree naturali protette ai sensi della legge 394/91; nello specifico il sito rete natura 2000 – sic it3210043 "Fiume Adige tra Belluno veronese e Verona ovest"; per la Core area valgono le disposizioni di cui agli art. 6.8 e 6.8.1";
- venga stralciato il secondo capoverso dell'art. 9.14 – area nucleo, nella parte relativa a prescrizioni;
- vengano adeguate la norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del comune di Cavaion Veronese (VR) al corretto riferimento alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5, d.p.r. 357/97 e ss.mm.ii.;

### IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

7. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
9. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.
10. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.
11. In riferimento alla valutazione di incidenza:
  - i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cavaion Veronese (VR), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Artt. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
  - nell'attuazione di quanto previsto dalle N.T., all'interno del SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", non dovranno mai essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie;



- all'interno del sito della rete Natura 2000 considerato, al fine di tutelare gli habitat e specie faunistiche e floristiche di pregio, in sede di attuazione di quanto previsto dalle N.T. del Piano, la progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dell'ambito naturalistico del SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest". In base alla ricognizione effettuata, gli eventuali cantieri dovranno essere organizzati in modo tale da non interferire con gli habitat, le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;
- dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti;
- nella progettazione definitiva di nuove opere infrastrutturali e barriere lineari, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento del Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 13 pagine*